



SENT. N° 128/2019
DEL 15.4.19
DEP. 30.4.19
R.G. N° 96/19
CRON. N°
REP. N°

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

VERCELLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Vercelli avv.to Vincenza Sangianantoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n.96/2019

Promossa con ricorso depositato il 14 marzo 2019

Posta in decisione all'udienza del 15 aprile 2019

Tra

..... in persona del l.r.p.t. sig. /, con sede in

Milano ;ettivamente

domiciliata presso Alessandria Globoconsumatori Onlus con sede in

Alessandria via Cremona n.6,

GLOB CONSUMATORI
Associazione Nazionale Consumatori

RICORRENTE

Contro

PROVINCIA DI VERCELLI, con sede in Vercelli via S. Cristoforo n.7, P.I.

80005210028, in persona del Funzionario in carica p.t.,

RESISTENTE

Oggetto : *Opposizione ex art.22 L.n. 689/81e 7 D.Lgs. n.150/11*

CONCLUSIONI per il ricorrente: "...si chiede l'annullamento degli atti e degli
atti **conseguenziali** in quanto illegittimi... con vittoria di spese".

FATTO E DIRITTO

Con ricorso presentato il 14/03/19 a questo Giudice di Pace, la AB Group
Italia srl, in persona del l.r.p.t. sig. Arlotta Felice, proponeva opposizione
contro i verbali di contestazione di cui ai nn.V/126197V/2018,

V/126104V/2018, V/126843V/2018, adottati da agenti della Polizia Provinciale, SP 31bis, rispettivamente il primo ed il secondo in data 09.12.18 alle 10.25 e alle 10.34, il terzo in data 29.12.18 alle ore 10.21, con i quali erano state contestate la violazione dell'art.142 comma 8 del D. Lgs. 285/92, per aver superato il limite di velocità previsto per quel tratto di strada in 90 km/h.

Ricorso e pedissequo decreto, emesso dal Giudice adito il 18.03.19, venivano notificati a cura dell'Ufficio.

L'Autorità opposta non depositava la documentazione relativa agli atti impugnati, né proprie controdeduzioni.

All'udienza del 15.04.19 compariva il dr. Gatto giusta delega da parte ricorrente e nessuno compariva per parte opposta.

L'istruttoria veniva dichiarata chiusa e la causa, previa discussione finale, veniva decisa come da dispositivo.

In diritto si ritiene che l'opposizione sia da accogliere.

Risulta agli atti che le infrazioni contestate con i suindicati verbali sono state rilevate con impianto Traffistar SR520 matr. VERT7999-17-CV, decr. Omolog. MIT prot.47177/08, che ha accertato il superamento della velocità consentita.

Il ricorrente ha eccepito che la predetta apparecchiatura non avesse ottenuto l'omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ma solo un'approvazione da parte del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture (MIT).

Tutto ciò in osservanza dell'art.345 del D.P.R. n.285/92 che consente la rilevazione della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature debitamente



approvate dalla competente P.A., imponendo, al comma 2, che "...le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici..."

L'art.201 c.1 ter cds stabilisce che "... nei casi previsti alle lettere b, f, e g del comma 1bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico..".

L'art. 192 del reg. cds dispone che "...1. ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato sottoposto, nonché da altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso... 2. L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne



omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2... 5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi...". Pertanto, soltanto se il regolamento del cds stabilisce le caratteristiche fondamentali o le particolari prescrizioni per le apparecchiature da utilizzare per i controlli della velocità dei veicoli, sarà possibile che le stesse siano omologate, altrimenti saranno soltanto approvate, se possibile, utilizzando la procedura prevista per l'omologazione.

L'art.142 c.6bis cds richiamato nei verbali opposti, si riferisce ad "apparecchiature debitamente omologate".

Parte ricorrente eccepisce che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non sia stata omologata con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma da una determinazione dirigenziale di sola approvazione, non rispondente a quanto indicato nella sentenza n.113/2015 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che lo strumento ha i requisiti per essere utilizzato per il rilevamento della velocità, ma non può essere utilizzato in assenza della prescritta omologazione.



Parte resistente non solo non si è costituita in giudizio, ma non ha neppure depositato la documentazione richiesta, tra cui anche i documenti relativi all'omologazione e alla determina dirigenziale n.47177/08 richiamata nei verbali opposti.

Pertanto, parte resistente, non ha fornito la prova della legittimità dell'apparecchiatura per il controllo della velocità, **asseritamente descritta** come debitamente omologata.

Le violazioni inoltre non erano state contestate immediatamente e sui verbali non si faceva riferimento alla precisa collocazione della segnaletica utilizzata lungo la strada dove sono stati fatti i rilevamenti che avvertono l'automobilista della presenza di apparecchi di controllo della velocità.

Infatti, dai verbali non risulta né il tipo di segnaletica adottato dall'Ente proprietario della strada, né viene fatta alcuna menzione sullo stesso del preciso posizionamento della **predetta** segnaletica.

Cosicché, il difetto di segnalazione e/o di visibilità della postazione rende illegittimo il rilevamento della velocità (Cass., n.7419/2009).

Secondo il **predetto orientamento** della Cassazione (II° sez.), la mancanza del cartello indicante la presenza sul luogo di autovelox, rende illegittimo il verbale e ne discende che, per tale motivo, quest'ultimo debba essere annullato.

La **predetta** mancanza sui verbali dell'indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, nonché della sua precisa collocazione, porta all'invalidità dei verbali **in quanto non** consente al contravventore di valutare la legittimità o meno

dell'accertamento fatto nel rispetto dei prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

E ciò, in ossequio al disposto di cui al comma 6 bis aggiunto all'art.142 C.d.S. con l'art.3 del D.L. 3.8.2007 n.117, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 2.10.2007 n.160, secondo cui: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili...".

Restano assorbiti gli altri motivi.

Ne discende per tali motivi che la proposta opposizione debba quindi essere accolta, così come precisato nel dispositivo letto in udienza e qui di seguito riportato.

Sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI VERCELLI,

definitivamente pronunciando, così provvede:

visti gli artt. 22 legge 689/81 e 7 D. Lgs. n.150/2011,

accoglie il ricorso annullando i verbali opposti.

Spese compensate

Vercelli, il 15 aprile 2019.

IL CANCELLIERE F3
(Luciano VESCOVO)



IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Vincenza Sangianantoni)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VERCELLI 30 APR 2019

IL CANCELLIERE F3
(Luciano VESCOVO)